



Norme non applicabili

Publicato Venerdì, 23 Gennaio 2015 15:10

Aniasa approfondisce l'applicazione dell'articolo 94 del Codice della Strada. L'Associazione Nazionale Industria dell'Autonoleggio e Servizi Automobilistici precisa che, in assenza della circolare applicativa, sospesa dal Tar Lazio per la locazione senza conducente, le norme non possono applicarsi alle società di noleggio e alla loro clientela.

Ricapitoliamo: le ordinanze del Tar del Lazio dello scorso novembre hanno sospeso l'efficacia della Circolare del MIT n. 15513 dello scorso luglio (articolo 94, comma bis, del Codice della Strada in materia di intestazione temporanea di veicoli oltre i 30 giorni) rispetto al paragrafo E.3 in materia di locazione senza conducente e hanno fissato l'udienza di merito per il 28 maggio 2015. Le ordinanze hanno effetto immediato dall'avvenuto deposito e ogni adempimento/obbligo di comunicazione riguardante la fattispecie della locazione senza conducente non è attualmente vigente.

Quindi la norma regolamentare che prevede tali obblighi di comunicazione (ovvero l'art. 247 bis del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada) con riferimento allo specifico settore della locazione senza conducente, non è concretamente applicabile in costanza di sospensione delle indicazioni operative del Ministero, contenute nel paragrafo della Circolare n. 15513/2014 oggetto di provvedimento cautelare. La Circolare continuerà invece a essere valida e applicabile alle fattispecie diverse dalla locazione senza conducente.

Tale regime applicativo resterà valido fino alla decisione sul merito, fatte salve eventuali impugnazioni delle ordinanze di sospensiva da parte delle PA interessate, al momento non pervenute, e le eventuali, conseguenti decisioni del Consiglio di Stato.

In ogni caso, si legge nella nota diramata da Aniasa, "Si rappresenta che le aziende di noleggio hanno manifestato la ferma volontà di censurare in ogni sede qualsiasi comportamento e/o indicazione difforme da parte degli enti competenti, in quanto adottato in espressa violazione di un provvedimento proveniente dall'Autorità giurisdizionale".